

**CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ FORMATIVA PROFESSIONALIZZANTE E DI TIROCINIO PRESSO STRUTTURE ASSISTENZIALI AL DI FUORI DELLA RETE FORMATIVA DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN CHIRURGIA PLASTICA, RICOSTRUTTIVA ED ESTETICA**

- VISTO** il Decreto Legislativo 17 agosto 1999 n. 368;
- VISTO** il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modifiche;
- VISTO** il Decreto Interministeriale 4 febbraio 2015 n. 68, “riordino delle Scuole di specializzazione di area sanitaria”;
- VISTO** il Decreto Interministeriale 13 giugno 2017 n. 402, recante la definizione degli standard, dei requisiti e degli indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di specializzazione di area sanitaria ai sensi dell’art. 3, comma 3, del D.I. n. 68/2015;
- VISTO** il Regolamento per la Formazione medico specialistica dell’Università degli Studi di Trieste;
- VISTA** la deliberazione del 20.09.2017, con la quale il Senato Accademico ha proposto, e la successiva deliberazione del 29.09.2017 con il quale il Consiglio di Amministrazione ha approvato lo Schema convenzionale della presente Convenzione;
- VISTA** la proposta Direttore Consiglio della Scuola di Specializzazione in Chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica (d’ora in poi indicata come “**Scuola**”) e la deliberazione del Consiglio del Dipartimento Universitario Clinico di Scienze Mediche, Chirurgiche e della Salute del 03 ottobre 2024, con la quale si è stabilito di procedere alla stipula della presente convenzione

**TUTTO CIÒ PREMESSO**

**TRA**

L’**Università degli Studi di Trieste**, di seguito denominata “**Università**”, con sede in piazzale Europa 1, Trieste C.F. 80013890324, PEC ateneo@pec.units.it, nella persona del Collaboratore del Rettore per l’Area Didattica, **Prof. Paolo Edomi**, per la carica ed agli effetti del presente atto domiciliato presso la sede dell’Università, il quale interviene non in proprio ma in qualità di rappresentante legale, autorizzato alla stipula del presente atto sulla base del modello convenzionale approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 29.09.2017

**E**

L’**Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico “Paolo Giaccone”** con sede in Palermo, Via Del Vespro, n. 129 – CAP 90127, codice fiscale/P.IVA 05205490823, di seguito denominata “**Azienda**”, accreditata e contrattualizzata con il Servizio Sanitario Nazionale, rappresentata, ai fini del presente atto, dalla Direttrice Generale **dott.ssa Maria Grazia Furnari** giuste funzioni conferitegli dall’Atto Aziendale il quale interviene non in proprio ma in qualità di rappresentante legale;

**SI CONVIENE QUANTO SEGUE:**

**Art. 1 - Premesse**

Le premesse costituiscono parte integrante della presente Convenzione.

**Art. 2 - Medico in formazione specialistica**

L’Azienda si impegna ad accogliere per lo svolgimento di attività formativa professionalizzante e di tirocinio (d’ora in poi denominata “attività”) presso la propria Struttura non facente parte della rete formativa di altro Ateneo o, se facente parte facente parte della rete formativa di altro Ateneo con potenziale formativo non saturato da precedenti convenzioni (ai sensi art. 1.2 All. D.I. 402/2017), la **Dott.ssa Vita Ludovica**, nata a Palermo (PA) il 29/05/1995, CF VTILVC95E69G273C (d’ora in poi “**tirocinante**” o “**specializzando**”), iscritto alla Scuola.

**Art. 3 – Durata**

L’attività di tirocinio disciplinata dalla presente Convenzione è autorizzata **dalla data di sottoscrizione al 31/07/2025.**

#### **Art. 4 – Luoghi e tempi dell'attività**

L'Azienda mette a disposizione del tirocinante il personale e le attrezzature della propria Struttura - Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "Paolo Giaccone" – reparto di Chirurgia Plastica con orario di accesso dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 20.00.

#### **Art. 5 – Obiettivi e modalità**

Nel rispetto delle modalità di alternanza tra attività pratica e teorica previste dal Consiglio della Scuola in sede di programmazione, il tirocinante svolge il seguente Progetto formativo individuale: approfondimento di tecniche chirurgiche di ricostruzione mammaria; tecniche microchirurgiche di ricostruzione mammaria; testa-collo; ortoplastica; chirurgia della mano; chirurgia di riassegnazione del sesso;

#### **Art. 6 – Natura giuridica del rapporto**

L'attività non costituisce rapporto di lavoro.

La frequenza del medico in formazione specialistica è finalizzata all'addestramento previsto dallo statuto della Scuola di Specializzazione e ne rappresenta parte integrante.

#### **Art. 7 – Tutor**

L'attività di tirocinio si svolge sotto la guida della **Prof.ssa Francesca Toia**, indicato come tutor dall'Azienda.

#### **Art. 8 – Accertamento frequenza**

L'accertamento della regolare frequenza del tirocinante presso le strutture dell'Azienda è affidato al tutor, il quale provvede a comunicare al Direttore della Scuola di riferimento l'avvenuta frequenza nei tempi e nei modi stabiliti dal Consiglio della Scuola di Specializzazione.

#### **Art. 9 – Monitoraggio e verifica dell'attività**

Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione è seguita e verificata dal **Prof. Giovanni Papa**, tutor universitario designato dal Consiglio della Scuola in veste di responsabile didattico-organizzativo. Allo scopo di mantenere qualitativamente elevata l'attività di formazione degli specializzandi, il Consiglio della Scuola può individuare ulteriori strumenti per monitorare e verificare periodicamente tale attività.

#### **Art. 10 – Tutela assicurativa**

L'AZIENDA provvede, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dallo specializzando in formazione nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale.

#### **Art. 11 - Sicurezza**

Preso atto che, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", gli specializzandi, ai fini e agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, devono essere intesi come "lavoratori", Università ed Azienda si impegnano a garantire le misure di tutela e gli obblighi stabiliti dalla normativa vigente e in particolare:

a) l'Università è garante della "formazione generale" sulla sicurezza ex art. 37 del D.Lgs. 81/08 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti", così come definita dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR del 01/12/2011, attraverso l'erogazione agli specializzandi della formazione di 4 (quattro) ore, con produzione dell'attestazione finale;

b) sull'Azienda ricadono gli obblighi di cui all'art. 36 (Informazione ai lavoratori) del D.Lgs. 81/08, nonché della messa a disposizione di dispositivi di protezione individuali (DPI), laddove previsti;

c) l'Azienda è inoltre responsabile della "formazione specifica" sulla sicurezza ex art. 37 del D.Lgs. 81/08 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti", così come definita dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR del 21/12/2011. Ai sensi del citato Accordo, l'Azienda si impegna a somministrare agli specializzandi una formazione specifica conforme ai rischi a cui gli specializzandi saranno esposti, tenendo conto della formazione specifica eventualmente già effettuata.

### **Art. 12 – Obblighi del tirocinante**

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo il tirocinante è tenuto a svolgere le attività disciplinate dalla presente convenzione, nei modi, tempi e luoghi indicati negli artt. 3 e 4. Durante l'attività di formazione presso L'Azienda il tirocinante è tenuto a frequentare le lezioni teoriche che si svolgono presso la Scuola di Specializzazione di appartenenza. Il tirocinante deve rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.

### **Art. 13 – Trattamento dati personali**

1. Le Parti garantiscono la riservatezza delle informazioni, la protezione e il trattamento dei dati personali e il rispetto di tutte le disposizioni previste dalla normativa vigente in materia di privacy, dal Regolamento Europeo (UE) 2016/679, e al D. Lgs. n. 196/2003, così come adeguato al regolamento dal D.lgs. 10 agosto 2018 n. 101 esclusivamente per l'attuazione e nell'ambito della presente convenzione, unicamente per le finalità previste dalla stessa e secondo principi di liceità, correttezza, trasparenza e riservatezza.

2. I dati personali saranno trattati dai soggetti autorizzati e comunicati ad altri enti per sole finalità di legge, ovvero istituzionali o statistiche e nel rispetto della vigente normativa nazionale ed europea.

3. Gli specializzandi sono tenuti a rispettare le istruzioni ricevute dall'Azienda e dai tutor circa le modalità di accesso a dati personali di natura particolare nell'ambito delle attività disciplinate dalla presente convenzione.

Lo specializzando potrà effettuare, durante il tirocinio, il trattamento dei dati personali di natura sanitaria dei pazienti solo quale "soggetto autorizzato" dal titolare del trattamento che è esclusiva prerogativa del soggetto ospitante. L'individuazione/autorizzazione da parte dell'Ente, potrà avvenire a seguito di attestazione da parte del medico in formazione dell'avvenuta frequentazione di un corso in materia di privacy della durata di almeno 4 ore. La formazione verrà erogata con oneri a carico del soggetto ospitante qualora non precedentemente effettuata. Il medico in formazione, adeguatamente formato, dovrà attenersi alle istruzioni impartite nel rispetto dei principi di pertinenza, completezza, non eccedenza e indispensabilità dei trattamenti rispetto alle finalità perseguite.

### **Art. 14 – Norme finali**

Per ogni controversia il Foro competente sarà quello di Trieste.

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione si applicano le disposizioni normative vigenti in materia di formazione specialistica e in particolare il Regolamento per la Formazione medico specialistica dell'Università degli Studi di Trieste.

La presente Convenzione sarà registrata in caso d'uso con spese a carico del richiedente e viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Il bollo viene assolto ai sensi del DM 17.06.2014 a cura e spese dell'Università.

Letto e sottoscritto digitalmente.

Per l'Università degli Studi di Trieste  
Il Collaboratore del Rettore  
per l'Area Didattica  
Prof. Paolo Edomi  
*[firmato digitalmente]*

Per l'Azienda Ospedaliera Universitaria  
Policlinico "P. Giaccone"  
La Direttrice Generale  
Dott.ssa Maria Grazia Furnari  
*[firmato digitalmente]*